

## Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti

Redatto ai sensi della normativa di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
(Titoli VI del D. Lgs. 385/1993, Delibera CICR del 4/3/2003, Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione)

### Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso [nome della banca] sono protetti da	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i> Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione	<i>100.000 euro per depositante e per banca.</i> <i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali<sup>1</sup>.</i>
Se possiede più depositi presso la stessa banca	<i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i> <i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante</i>
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	<i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente</i>
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	<i>7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i> <i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca<sup>2</sup>.</i>
Valuta del rimborso	<i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma</i> <i>www.fitd.it</i> <i>infofitd@fitd.it</i>

<sup>1</sup> Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

<sup>2</sup> La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Per maggiori informazioni	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>
Per ogni informazione relativa al rapporto di deposito	<i>Finint Private Bank S.p.A. Corso Monforte ,52 – 20122 Milano tel.: 02 859061 mail: <a href="mailto:info@bancaconsulia.it">info@bancaconsulia.it</a></i>
Per maggiori informazioni	<a href="http://www.finintprivatebank.com">www.finintprivatebank.com</a>